



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUONO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MISSAGLIA	ENRICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BLANDINI	JACOPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3008/2016  
depositato il 16/05/2016

- avverso la sentenza n.  
Provinciale di MILANO  
contro:

Sez:12 emessa dalla Commissione Tributaria

difeso da:

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
VIA UGO BASSI, 4/A 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 3008/2016

UDIENZA DEL

31/03/2017 ore 09:30

N°

1727/2017

PRONUNCIATA IL:

31-03-2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13-04-2017

Il Segretario

L'Assistente  
(G. Romeo)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ha impugnato la sentenza n. 1404/12/2016 della C.T.P. di Milano che aveva accolto i ricorsi riuniti - avverso due accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008 - promossi dalla \_\_\_\_\_ in liquidazione.

La C.T.P. aveva escluso che le prestazioni pubblicitarie fatturate alla \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, fossero inesistenti, non essendo le presunzioni poste dalla D.P. avvalorate da riscontri probatori ed avendo, al contrario, la società dimostrato l'effettuazione di gare automobilistiche nelle quali sulle vetture compariva, come contrattualmente previsto, il logo della società.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma della sentenza producendo una decisione a lei favorevole per lo stesso accertamento, relativo all'annualità 2006 (C.T.R. Milano n. 5332/2015), negando l'efficacia probatoria dei contratti, siccome generici, delle fotografie siccome non direttamente riconducibili alle gare nelle quali il logo Tecnograf doveva comparire, nonché delle dichiarazioni di terzi prodotte in primo grado, confliggenti col divieto di prova testimoniale. Ha concluso per la conferma degli accertamenti.

La parte privata ha sostenuto, al contrario, di aver provato l'effettività delle prestazioni pubblicitarie, evidenziando come le stesse siano state, contraddittoriamente, riconosciute almeno parzialmente dall'Ufficio, nel momento in cui questi ne ha contestato il prezzo; ha ribadito anche la carenza di motivazione dell'accertamento. Ha chiesto la conferma della sentenza, col favore delle spese.

La vertenza è stata trattata in pubblica udienza all'esito della quale questa Commissione, in camera di consiglio, ha respinto l'appello per i seguenti

## MOTIVI

*succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92*

Nell'atto d'appello l'Agenzia delle Entrate ha diffusamente illustrato il meccanismo attraverso il quale la \_\_\_\_\_ avrebbe con un "disegno fraudolento tipico delle società operanti nel settore delle corse automobilistiche" emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevuto pagamenti a mezzo bonifici e poi prelevato contanti, presumibilmente "rigirati" alle società clienti.

E' sostanzialmente su questa presunzione che si è fondato l'accertamento a carico della \_\_\_\_\_ ed in questo senso si è espressa la C.T.P. di Milano nella sentenza qui impugnata, allorchè ha osservato che non vi è alcuna prova certa dell'inesistenza delle prestazioni e/o della reale incongruenza tra le prestazioni rese e quelle fatturate. Con ciò non intendendo che l'onere della prova dell'inesistenza delle prestazioni competesse all'Agenzia, ma semplicemente rilevando che i dati emersi nel corso del giudizio erano stati tali da far escludere la fondatezza di un accertamento fondato solo sulla presunzione di cui s'è detto, adeguatamente smontata dalla contribuente.

Questa infatti non ha provato solo la regolarità dei contratti pubblicitari, delle fatture e dei relativi pagamenti (il che di per sé non escluderebbe l'inesistenza oggettiva delle prestazioni), ma ha provato l'effettività delle prestazioni, producendo fotografie delle vetture con il logo "

\_\_\_\_\_ in bella evidenza, DVD contenenti i filmati delle gare, estratti di quotidiani nazionali riportanti le fotografie di cui sopra, con riferimento dunque certo alle singole competizioni sportive, oltre a dichiarazioni di soggetti terzi, rese anche nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che hanno attestato la loro partecipazione come spettatori agli eventi sportivi, su invito della \_\_\_\_\_. Dette dichiarazioni, sia pure

non possono assurgere a testimonianza, hanno pur sempre un rilevante valore indiziario, unitamente agli elementi di cui s'è detto.

Quanto all'assunto secondo il quale sarebbe lecito presumere che parte dei compensi erogati dalla ..... - stante il loro elevato ammontare rispetto all'efficacia pubblicitaria degli eventi sponsorizzati - sia stata restituita a ..... in nero", fondatamente la contribuente ha eccepito che tale aspetto della vicenda non compare negli avvisi d'accertamento né mai è stato contestato a .....

La stessa C.T.P. ha correttamente osservato come sia contraddittorio da un lato asserire che le prestazioni sono inesistenti e dall'altra supporre che, benchè esistenti, siano state fraudolentemente sovrappagate.

Gli impugnati accertamenti, inoltre, si fondano sulle attività ispettive svolte a carico di un soggetto terzo, la ..... senza un'adeguata riproduzione nel corpo dell'avviso d'accertamento delle risultanze probatorie emerse, salvo le mere affermazioni di "sponsorizzazioni mai rese o solo in parte rese" tratte dalle conclusioni di un processo verbale ignoto alla contribuente .....

Dirimenti in ogni caso le prove fotografiche fornite in relazione alle singole gare nelle quali il logo ..... è comparso, che dimostrano l'effettività delle prestazioni, restando nell'ambito della discrezionalità imprenditoriale valutare l'adeguatezza del ritorno pubblicitario rispetto agli investimenti effettuati.

Questa Commissione, per quanto sopra esposto, dissente dalla valutazione operata, per l'anno d'imposta 2006, da altra sezione di questa C.T.R. con la sentenza n. 533/2/2015 che ha confermato la reiezione del ricorso della .....

Non assumono infatti rilievo essenziale le osservazioni - contenute nella predetta sentenza - relative: 1) all'assenza nei contratti di sponsorizzazione del luogo di posizionamento sulle vetture del logo della .....

società, essendo certo più rilevante l'indicazione, presente, delle dimensioni; 2) alla mancata localizzazione degli eventi sportivi, che risulta invece, negli anni 2007 e 2008, dai luoghi nei quali la vettura "sponsorizzata" ha partecipato alle gare del Campionato Italiano Ferrari Challenge 2007-2008, campionato ripreso dalle riviste di settore (ad es.

e nelle quali compare la vettura; i luoghi delle gare sono anche riportati nel documento redazionale riassuntivo; 3) il fatto che la stipula del contratto non sia avvenuta con il rappresentante legale della ma con il sig. Pisaniello, che la stessa Agenzia riconosce essere il soggetto che operava come "effettivo titolare", non può costituire di per sé prova dell'ipotizzata collusione con la presunta attività di cartiera della

L'impugnata sentenza viene quindi confermata e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate, per questa fase d'appello, in € 5.162,50 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 5.162,50, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

*Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2017*

Il Relatore

Enrico Missaglia

Il Presidente

Federico Buono

**In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi**